

PAOLO CARNEVALE

Discorrendo con Luigi Ferrajoli intorno al volume

La democrazia attraverso i diritti

ABSTRACT

The author discusses L. Ferrajoli's book *La democrazia attraverso i diritti*, in particular (a) some aspects of the thesis that one of the main features of constitutional states is the dissociation between formal validity (existence) and substantive validity of legal norms, (b) some problems about the "absolute" (and implicit) limits of constitutional revision.

L'autore discute il libro di L. Ferrajoli *La democrazia attraverso i diritti*, e in particolare (a) alcuni aspetti della tesi secondo cui gli stati costituzionali sarebbero caratterizzati dalla dissociazione tra, da un lato, validità formale o esistenza delle norme, e, dall'altro, la loro validità sostanziale, (b) alcune questioni relative ai limiti assoluti (e impliciti) alla revisione costituzionale.

KEYWORDS

constitutionalism, democracy, fundamental rights

costituzionalismo, democrazia, diritti fondamentali

PAOLO CARNEVALE*

*Discorrendo con Luigi Ferrajoli intorno al volume:
La democrazia attraverso i diritti*

Avvertenza – 1. La legittimazione del diritto illegittimo – 1.1. L'Autore – 1.2. Una prima considerazione: la questione della permanente compatibilità del connubio validità-esistenza della norma anche nel paradigma del costituzionalismo garantista – 1.3. Una ulteriore considerazione: diritto illegittimo e modello del sindacato di costituzionalità – 2. La questione della rigidità costituzionale – 2.1. L'Autore – 2.2. Una prima riflessione: il rapporto fra limiti alla revisione costituzionale, nucleo identitario della Costituzione come essenza di valore e ruolo del giudice costituzionale – 2.3. Esigenza di testualità e rigidità costituzionale: il particolare problema della deroga alle norme sulla revisione – 3. Epilogo non conclusente.

Avvertenza

Ringrazio innanzitutto i curatori di questa rivista che hanno voluto ospitare nelle sue pagine questo mio contributo. Non sono un filosofo, né ho mai indirizzato i miei studi a trattare *ex professo* temi specifici della filosofia del diritto. Chi

* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Roma Tre. E-mail: paolo.carnevale@uniroma3.it.

scrive è un costituzionalista. Appartiene – è vero – ad un tipo di giurista che, fra quelli che vantano un settore del diritto positivo di riferimento, appare come il meno positivo di tutti, nel senso che è chiamato a maneggiare un diritto – quello costituzionale, per l'appunto – tanto profondamente contrassegnato da stigmi teorici e questioni ideali, da risultare così radicato al senso profondo della fenomenologia giuridica e del suo attestarsi ad ordinamento, che i confini del *quid ius* e del *quid iuris* appaiono più attenuati rispetto ad altre discipline. Ma la mia “invasione di campo” – ammesso e non concesso che si possa ragionare in questi termini – si giustifica nella specie con il fatto che, prima ancora che invasore, mi sono sentito, a mia volta, (piacevolmente) invaso dal volume di Luigi Ferrajoli (*La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2013) di cui si parla in queste pagine¹. Questi, infatti, tornando ad affrontare da par suo e con la consueta sensibilità, temi come la dimensione propria della democrazia costituzionale, il ruolo e la funzione del costituzionalismo, le ragioni della crisi del paradigma costituzionale e le sue prospettive future, investe il cuore stesso della disciplina nella quale risuldo, a mente di settore scientifico-disciplinare, inquadrato. Mi sono pertanto sentito chiamato in causa. Ecco quindi la ragione giustificativa di queste mie riflessioni, la cui origine, peraltro, risale alla circostanza della mia partecipazione alla presentazione del volume in questione, svoltasi lo scorso aprile presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. Questo scritto riproduce in linea di massima, non solo nel contenuto, ma anche nello stile discorsivo ed immediato, proprio del linguaggio parlato, l'intervento tenuto in quella occasione. Ciò che dà conto anche della scelta del titolo.

¹ Per ogni riferimento a quest'opera mi limiterò a inserire nel testo dell'articolo il numero della pagina.

Spero proprio che il lettore non vi veda un vizio di eccesso di disinvoltura.

Tante le questioni (e molte assolutamente “decisive”) trattate nel volume: vera miniera di spunti di riflessione per il filosofo, per il politologo e per il giurista. Ne ho (del tutto arbitrariamente) selezionate alcune attorno a due macro-problemi – la legittimazione del diritto illegittimo e la rigidità costituzionale – le quali, in ragione della loro latitudine e densità problematica accompagnata alla cruciale rilevanza per il diritto costituzionale, hanno particolarmente attirato la mia attenzione, stimolandomi a qualche considerazione di commento. Si tratta, quindi, di una trattazione un po’ rapsodica che non ambisce in alcun modo a dar vita ad una riflessione organica sul volume, ma al più a rispondere a talune delle molte sollecitazioni ricevute dalla lettura del testo.

1. *La legittimazione del diritto illegittimo*

1.1. *L’Autore*

Quello della raggiunta separazione nel paradigma costituzionale fra validità ed esistenza della norma, che accompagna l’ingresso nell’esperienza degli ordinamenti statali del “diritto illegittimo”, è un vero e proprio *punctum crucis* nella riflessione del Nostro, che sottolinea come proprio attraverso di essa gli ordinamenti costituzionali si siano emancipati da quella sorta di letto di Procuste costruito dalla concezione kelseniana – fatta di progressive validazioni formali, in cui la validità di ciascuna norma risulta misurata alla stregua del rispetto delle condizioni-forme richieste dalla sovra-ordinata norma sulla normazione – che aveva creato un sì stretto nesso logico fra validità, riconoscibilità, appartenenza della norma all’ordinamento da fare dei termini di validità ed esistenza (specifici) della stessa (e

delle corrispondenti nozioni) una sorta di coppia sinonimica. Per dirla con Ferrajoli, si è messo fine a quella kelseniana inconcepibilità della “esistenza della norma invalida” che si fondava sulla

«mancata scomposizione [...] della nozione di validità sulla base dei suoi diversi riferimenti empirici: da un lato, la *forma* dell’atto normativo, con riferimento al quale è predicabile il *vigore* della norma, ossia la sua mera *esistenza* in un dato ordinamento; dall’altro il suo *significato*, cioè la coerenza o l’incoerenza della norma prodotta con le norme sostanziali ad essa sopraordinate, con riferimento al quale sono predicabili la sua *validità* o la sua *invalidità* sostanziale» (40).

Ebbene, ci ricorda l’A., il paradigma costituzionale proprio delle costituzioni c.d. rigide ha il pregio di introdurre questa “grande novità”, costituendo in specie i diritti fondamentali come altrettante norme sulla normazione in grado di porre vincoli di natura sostanziale al legislatore, assicurando così allo *ius* illegittimo il diritto di cittadinanza nella vita dell’ordinamento.

La condivisibile prospettazione di Ferrajoli merita tuttavia un paio di chiose.

1.2. *Una prima considerazione: la questione della permanente compatibilità del connubio validità-esistenza della norma anche nel paradigma del costituzionalismo garantista*

A parte ogni considerazione circa la perdurante tenuta del connubio validità-esistenza nell’ambito di quella sorta di fiume carsico che accompagna l’intera storia dell’inveramento del fenomeno giuridico e della produzione del diritto – attecchendosi a suo fattore generatore ed al tempo stesso ad artefice del suo sviluppo – costituito dal diritto di matrice

fattizia ed in specie da quello di impronta consuetudinaria, va innanzitutto osservato che la prefigurata separazione fra validità ed esistenza della norma può tornare ad essere revocata in dubbio (e quindi il connubio ripresentarsi) anche negli ordinamenti costituzionali c.d. rigidi. Questo, laddove si ponga mente alla possibilità – abbastanza sostenuta in dottrina e non priva di agganci nel diritto positivo e nella giurisprudenza – di distinguere una modalità *forte* ed una modalità *debole* della stessa validità, cui simmetricamente far corrispondere una *invalidità in senso debole* ed una *in senso forte*. Si parla, infatti, di validità debole (e perciò di invalidità in senso forte) ogniqualvolta la norma risulti affetta da un vizio che ne pregiudichi alcune sue qualità essenziali, in modo tale da determinare una così profonda difformità dallo schema normativo di riferimento che ne risulti compromessa la stessa appartenenza all'ordinamento. Il *vulnus* – si dice – incide sulla “riconoscibilità” della norma.

Ebbene, in questo caso è sin troppo evidente che il percorso dei concetti di validità ed esistenza specifica della norma torna significativamente ad incrociarsi, anzi ad identificarsi. Tant'è che è ormai entrata nel linguaggio comune anche dei giuspubblicisti l'espressione “invalidità-inesistenza” o “invalidità-nullità” (od anche “nullità-inesistenza”) riferita a norme, con un'evidente mutazione di concetti e partizioni elaborati dalla scienza civilistica che, peraltro, non è andata esente da qualche rilievo critico.

Ora, per quanto qui più direttamente rileva, non è detto che una simile circostanza resti confinata ad ipotesi di vizio formale-procedimentale – violazione di regole fondamentali circa l'ascrizione di potere normativo, la determinazione strutturale della norma nella sua essenza, ecc. – potendo riguardare anche eventualità di vizi di ordine contenutistico. Non posso qui non rammentare l'ipotesi acutamente formulata in dottrina dall'Esposito di una legge ordinaria che abolisca la Corte costituzionale, la cui illegittimità non

potrebbe essere accertata nelle modalità proprie dell'art. 134 della Costituzione e, pertanto, andrebbe sanzionata solo predicandone la invalidità-inesistenza. Del resto, la stessa esperienza del sindacato di costituzionalità delle leggi mostra una certa qual porosità fra accertamento del vizio formale e di quello sostanziale, come testimoniano alcune recenti applicazioni del vizio di carenza di potere effettuate nella giurisprudenza costituzionale.

Né può risultare decisivo, in questi casi, appellarsi al vizio di incompetenza, la cui non risolutività ai nostri fini discende dalla assoluta natura intrinsecamente anfibologica dello stesso, ugualmente ascrivibile al novero dei vizi di ordine formale o sostanziale a seconda del punto di vista che si intenda privilegiare, nel senso che si potrebbe a ragione sostenere: (a) che data una certa forma dell'atto ne discende un divieto di certi contenuti (vizio sostanziale) ed al contempo che (b) il divieto di quei contenuti – come a suo tempo sostenuto da Kelsen – richiede l'adozione di una forma diversa (vizio d'ordine formale).

Ma su questo punto, mi riservo una considerazione finale.

1.3. *Una ulteriore considerazione: diritto illegittimo e modello del sindacato di costituzionalità*

Una seconda osservazione riguarda, invece, l'individuazione di un ulteriore fattore di impulso alla emersione (legittima) del diritto illegittimo nella scelta del modello di sindacato di legittimità costituzionale delle leggi effettuata in Europa nel corso del secolo XX. La scelta – anche qui kelseniana – in favore del sistema c.d. accentrato, ove il controllo sulle leggi è assegnato ad un organo *ad hoc* – un Tribunale costituzionale – e non alla giurisdizione comune, come nell'esperienza nordamericana, seppur trova diverse importanti ragioni giustificative di ordine tecnico-giuridico – dall'assenza del principio dello *stare decisis*, al vincolo di soggezione dei

giudici alla legge – in realtà si traduce, come già a suo tempo per la nascita di un'altra giurisdizione speciale – quella amministrativa – in un “privilegio del legislatore”. Nel senso che, attraverso il modello accentrato si assiste al fenomeno per cui la legge invalida, sin tanto che non ne sia provata l'illegittimità ad opera dello stesso Tribunale costituzionale, resta sostanzialmente cogente ed obbligatoria come la legge (asseritamente) valida. Insomma, nelle more dell'accertamento della difformità (o non conformità) a Costituzione, la legge difforme – cioè a dire, nel lessico di Ferrajoli, il diritto illegittimo – vive una condizione analoga a quella della legge conforme (o non difforme). Tutto questo emerge in modo inoppugnabile solo con la declaratoria di illegittimità costituzionale, la quale, attestando in modo irrettabile la situazione di incostituzionalità, accerterà contemporaneamente che, per un certo tempo, il diritto illegittimo si è manifestato ed ha operato nell'ordinamento producendo effetti cui, mediante la *fictio* della retroattività, la pronuncia del Tribunale costituzionale tenderà (nei limiti del possibile e del consentito) a rimuovere.

Così il diritto illegittimo, oltre ad assumere, complice la unicità della giurisdizione costituzionale ed il regime di pubblicità che accompagna le decisioni dei tribunali costituzionali, un ruolo di protagonismo e una condizione di notorietà che il sistema c.d. diffuso non pare proprio assicurargli, finisce per subire un (paradossale) effetto riflesso di legittimazione, giacché proprio il tollerare la sua esistenza diviene in qualche modo il prezzo da pagare alla stessa affermazione del controllo di costituzionalità.

Anche sotto questo profilo e nella cornice della questione teorica qui in esame – e non solo quindi sul piano della maggiore efficacia (come è detto esplicitamente a p. 65 del libro) – si spiega il favore manifestato da Ferrajoli per il modello kelseniano-accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi.

2. La questione della rigidità costituzionale

2.1. L'Autore

Se il modello garantista della democrazia costituzionale si presenta come un sistema di limiti e vincoli imposti a qualsivoglia potere all'interno dell'ordinamento a tutela dei diritti fondamentali del cittadino, allora si comprende che – come dice Ferrajoli – la questione della rigidità costituzionale è «assolutamente centrale nella teoria e, ancor prima, nella costruzione della democrazia costituzionale» (58). Essa viene qualificata come un «connotato strutturale delle costituzioni legato alla loro collocazione al vertice della gerarchia delle norme» (57), in ragione del quale le medesime costituzioni, in quanto luogo ove poter depositare i principi e i diritti fondamentali che costituiscono il contrassegno assiologico della democrazia costituzionale, in segno del «solenne “mai più” agli orrori dei totalitarismi» (8), danno corpo a quella che l'A. definisce efficacemente come «sfera del non decidibile» (8), sottratta in quanto tale alla disponibilità della maggioranza di turno.

Il che, peraltro – precisa in modo assai persuasivo l'A. – non significa che la vocazione antimaggioritaria della Costituzione rigida si risolva, secondo la nota polemica giacobina, in una operazione regressiva sul piano generazionale, giacché il carattere prospettico della Costituzione e il proiettarsi del vincolo della rigidità anche sulle future generazioni, sottraendo ad esse la piena *potestas decidendi* sul loro futuro, in realtà salvaguarda proprio quest'ultima. E infatti solo la indecidibilità sui principi costituzionali supremi imposta ai cittadini *che verranno* può assicurare a questi il permanere delle condizioni formali e sostanziali dell'esercizio della sovranità popolare e degli stessi poteri delle maggioranze. Perdurante indecidibilità come permanente decidibilità, verrebbe da dire. Non quindi un limite antistorico alla

libera determinazione delle future generazioni, ma la garanzia della persistenza nel tempo dei presupposti che la garantiscono; non limite diacronico alla democrazia, ma lascito di democrazia. Per usare le belle parole di Ferrajoli: la «rigidità [...] lega le mani delle generazioni volta a volta presenti per impedire che siano da queste amputate le mani delle generazioni future» (59).

Ovviamente il discorso involve anche la questione dei limiti alla stessa revisione costituzionale, poiché la rigidità non è soltanto restrizione e limite delle scelte operabili dal legislatore ordinario, di oggi e di domani, ma è anche vincolo posto a carico del legislatore costituzionale che, non solo vede gravare su di sé uno specifico limite formale – la procedura di revisione, appunto – tradizionalmente distinto e più oneroso rispetto a quello cui soggiace il legislatore ordinario, ma risulta sottoposto ad un condizionamento d'ordine contenutistico, essendogli impedito di intervenire su talune parti che costituiscono il nucleo irrevisionabile di ogni costituzione. Qui la indecidibilità (e con essa la rigidità) si fa assoluta e trova così la sua espressione massima.

A questo riguardo, l'A. muove due rilievi critici.

Da un verso, Egli lamenta il carattere prevalentemente implicito ed indeterminato di questi limiti – da noi, si sa, l'unico limite espresso è quello previsto dall'art. 139 Cost. e riguarda la non revisionabilità della forma repubblicana; a fronte del ben più ampio ventaglio dei “principi supremi e dei diritti inviolabili della persona umana”: formula con cui si designa tradizionalmente il complesso dei precetti costituzionali sottratti alla revisione – che invece, data l'importanza che essi rivestono nel sistema costituzionale meriterebbero una esplicita e testuale indicazione. Dall'altro – ma il problema è strettamente connesso al precedente – se ne lascia la definizione all'opera della dottrina e della giurisprudenza, ponendo in particolare quest'ultima in una condizione di sovraesposizione, chiamata com'è a svolgere un

compito che è fondamentalmente costitutivo – si veda da noi il caso della celebre sentenza n. 1146 del 1988.

Queste osservazioni meritano un paio di notazioni.

2.2. Una prima riflessione: il rapporto fra limiti alla revisione costituzionale, nucleo identitario della Costituzione come essenza di valore e ruolo del giudice costituzionale

Invero, l'individuazione di limiti assoluti alla revisione costituzionale si spiega e discende dalla maggiore prossimità che taluni precetti costituzionali, in quanto espressivi – per usare la formula comprensiva elaborata dalla Corte costituzionale e accolta dalla dottrina maggioritaria – di “principi supremi dell'ordinamento costituzionale e diritti inviolabili della persona umana”, palesano rispetto all'«essenza di valore» che, animando il patto costitutivo, è stata trasfusa anzi depositata nel testo della Carta costituzionale. Ciò comporta che, né i principi supremi, né i diritti inviolabili (o meglio, le norme corrispondenti) sono *in quanto tali* intangibili, bensì più esattamente ad essere insuscettibile di revisione è il loro «nucleo essenziale». In altre parole e per esemplificare, ben si potrà modificare, l'art. 13 della Costituzione – che so – trasformando il doppio termine per la convalida giudiziaria del provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall'autorità di pubblica sicurezza da 48 a 72 o a 36 ore, ma non anche escludendo il presidio della riserva di legge o di giurisdizione.

Ora, se questo è – come a me sembra – poco disputabile, allora è evidente che anche dinanzi ad un'eventuale testualizzazione dei limiti alla revisione, il ruolo della giurisprudenza rimarrebbe assolutamente essenziale, rimanendo ad essa assegnato l'ineludibile compito di individuare il *Wesensgehalt* costituzionale.

2.3. *Esigenza di testualità e rigidità costituzionale: il particolare problema della deroga alle norme sulla revisione*

Ad ogni modo, l'osservazione di Ferrajoli esprime comunque, su di un piano più generale, un'esigenza di testualità che è largamente riconosciuta e reclamata (e talvolta prescritta: v. ad esempio l'art. 79 del *Grundgesetz* tedesco) per la normativa costituzionale, in quanto connessa a quel bisogno di chiarezza e certezza sullo stato di vigenza dei disposti costituzionali diffusamente avvertito nella cultura e fra gli operatori giuridici.

Ebbene, essa mi offre l'occasione per portare l'attenzione su di una problematica di attualità che chiama in causa, piuttosto che il problema della revisione-modifica delle norme costituzionali, quello della loro revisione-deroga. Quest'ultima infatti si presenta, per lo più, proprio in forma di *implicita* sottrazione di sotto-fattispecie alla fattispecie regolata dalla disposizione costituzionale derogata. Rileva mettere in luce che da noi in Italia, nell'ultimo decennio dello scorso secolo ed anche molto di recente, il fenomeno ha interessato soprattutto la previsione relativa al procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost., con l'aggravante di prefigurare interventi di tipo "puntuale", "provvedimentale", legati cioè a singoli processi di modifica e destinati ad esaurire i propri effetti con il concludersi di quei processi. Tanto che si è parlato in proposito di deroga-sospensione. L'ultimo in ordine di tempo è quello tentato dal governo Letta con la presentazione del ddl costituzionale n. 813 AS, rubricato "Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali", destinato, come noto, ad assicurare una sorta di corsia preferenziale al processo di riforma costituzionale promosso da quel medesimo governo, alla cui approvazione in prima lettura al Senato è seguita la caduta in oblio presso l'altro ramo del Parlamento.

Sennonché, alla preoccupazione sulla non testualità si aggiunge qui quella relativa al possibile superamento dei limiti assoluti alla revisione.

Invero, le operazioni appena richiamate hanno destato non poche perplessità, se non un vero e proprio allarme in dottrina, in ragione della loro peculiare destinazione: in quanto, cioè, incidenti su una previsione cardine dell'ordinamento costituzionale da annoverare *per definitionem* fra quelle in grado di presidiare il nucleo essenziale di valore su cui riposa la nostra Costituzione. Orbene, pur ove la deroga non vada ad incidere su profili assiologicamente qualificanti della previsione dell'art. 138 e quindi non implichi la revisione *quoad essentiam*, nondimeno va ugualmente affermato che si tratti di revisione illegittima per violazione dei limiti assoluti posti alla stessa.

Se, infatti, si tiene conto che siamo dinanzi ad una norma sulla normazione – anzi al tipo *par excellence* della categoria – allora bisogna altresì tener presente che nell'ambito della meta-regolazione del diritto oggettivo l'esigenza di assicurare *standard* e modelli di produzione normativa risulta particolarmente avvertita, in quanto strettamente connessa alla necessità di governare il processo di riproduzione ordinamentale. È evidente che una regolazione *per fatto normativo individuo* si pone in diametrico contrasto con quest'esigenza, giacché, se ciascuna fonte potesse disciplinare a piacimento il proprio o l'altrui regime giuridico, liberamente derogando a quello generale di riferimento, la stessa possibilità di ricostruire un sistema (o complesso di sistemi) normativo(i) sarebbe revocata in dubbio.

In particolare, poi, sul versante – che è quello che interessa direttamente – delle norme di qualificazione della fonte (categoria che aduna in sé le regole di confezionamento e definizione dei fatti produttivi) risulterebbe impossibile ragionare di tipi di atti o fatti normativi, come pure, per converso, di atipicità – che è pur sempre

predicabile con riferimento a “tipologie” in parziale difformità. Peraltro, sul fronte applicativo, il prestar continue deroghe *singulatim* a quelle norme finirebbe per rendere quest’ultime completamente ineffettive. Insomma, si delineerebbe un universo atomistico e fondamentalmente anarchico, risultante di un processo di disarticolazione la cui inaccettabilità è persino inutile asserire.

Ed allora è, a mio parere, ragionevole asserire che quello della inderogabilità puntuale dell’art. 138 Cost. si configuri come un limite (di ordine *logico*) alla incidenza sulla (se non alla revisione della) Costituzione di tipo *assoluto*, non meno dei classici limiti assoluti alla revisione costituzionale.

Se a questo si associa la considerazione circa il fatto che la deroga puntuale all’art. 138, pur senza modificare stabilmente lo stesso, consentirebbe una revisione delle parti sostantive della Carta – facendo sì che la transitorietà fuggevole si faccia strumento di un’azione ad effetti permanenti e la modifica *fuggitiva*, pur destinata a scomparire una volta esaurito il processo di riforma che essa intende innescare, la sua traccia duratura sarebbe in grado di lasciarla eccome sul contenuto precettivo della Carta costituzionale, ancorché non sul diretto oggetto del suo intervento – allora ci si accorge che le preoccupazioni espresse da Luigi Ferrajoli in tema di testualità dei limiti alla revisione vengono rincarate da problemi di aggiramento degli stessi e conseguentemente di tenuta costituzionale.

3. *Epilogo non concludente*

Per terminare queste mie brevi considerazioni, voglio tentare di incrociare le due grandi questioni esaminate – quella della separazione fra validità ed esistenza della norma e quella della rigidità costituzionale e dei limiti alla revisione

– per cercare di ricavarne una prospettazione problematica che equivale ad un interrogativo posto a Luigi Ferrajoli.

Ora, a me pare che la distinzione fra limiti assoluti e limiti relativi alla revisione costituzionale e, quindi, nel lessico dell’A., fra sfera del non decidibile *tout-court* e sfera del non decidibile “a condizione che” si seguano le forme aggravate previste dalla procedura di revisione costituzionale, richiami assai da vicino l’altra fra validità *quoad formam* e validità *quoad substantiam* della norma che, come detto in principio, ha segnato la nascita del paradigma costituzionale garantista con l’esordio sulla scena ordinamentale del diritto illegittimo. Ciò in ragione del fatto che, mentre il limite assoluto alla revisione preclude al legislatore costituzionale di decidere su certi *obiecta* contenuti della Carta, quello relativo consente l’intervento sugli *obiecta* non preclusi a patto che si rispettino certe forme (quelle della procedura di revisione).

Se questo è vero, mi chiedo se non ne discenda, sia pure soltanto *in apicibus*, una revoca in dubbio della premessa logica duale da cui ha preso le mosse il discorso sul paradigma costituzionale e sul diritto illegittimo. Giacché, proprio con riguardo alla tematica dei limiti alla revisione sembra generarsi una sorta di inversione (o di attenuazione) per cui proprio la violazione del limite (assoluto) contenutistico parrebbe evocare l’idea della non appartenenza all’ordinamento della legge costituzionale cui venisse addebitato, assai più che la violazione del limite (relativo) formale. La qualificazione in termini di estraneità al sistema parrebbe attagliarsi maggiormente alla ipotesi di *vulnus* arrecato al nucleo essenziale di un principio supremo o di un diritto costituzionale inviolabile, che non a quella di mancato rispetto in qualche sua parte del procedimento di revisione.

Mi chiedo perciò: l’inesistenza e l’invalidità della norma potrebbero forse così tornare ad abbracciarsi? In una simile evenienza, infatti, non sarebbe meglio immaginare una

reazione di disapplicazione diffusa, piuttosto che attendere (come pure la Corte ha detto nella sentenza n. 1146 del 1988) una pronunzia del giudice delle leggi, tollerando nel frattempo la vigenza di una legge così incostituzionale da apparire sfigurativa della Costituzione?

Con questi interrogativi, che hanno una natura davvero non retorica, concludo questa mia rapida riflessione in linea con la impostazione discorsiva di questo mio scritto. Ogni discorso, infatti, (specie ove si tratti di riflessione scientifica) è realmente tale solo se non è chiuso in sé ed è quindi in grado di generarne di ulteriori. Spero che, quantomeno in tale prospettiva, queste mie considerazioni possano essere di una qualche utilità.